



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0308584-2014

PU-GDAP-1e00-11/09/2014-0308584-2014

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali
dell' Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile di
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
ROMA

**OGGETTO: Commissione di Garanzia – art 29 D.P.R. 164/2002 come integrato dall'art. 23 D.P.R. 51/2009.
Trasmissione delibere n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adottate nella seduta del 19 giugno 2014.**

Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, si trasmettono per doverosa conoscenza e per la massima diffusione presso gli istituti e servizi dipendenti, le delibere (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) adottate dalla Commissione di garanzia nella seduta del 19 giugno 2014, affinché le autorità dirigenti ne tengano debitamente conto in fattispecie analoghe.

Pregasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO VICARIO
Dott. Luigi Pagano



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 1

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dall'Organizzazione Sindacale FSA-CNPP con nota n. 173 del 10 aprile 2014 avverso l'Accordo decentrato relativo alla distribuzione del FESI 2013 sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Prap di Napoli;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;
- Preso atto del parere espresso dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale;

DELIBERA A MAGGIORANZA

Il rigetto del ricorso, non ravvisando, nell'Accordo decentrato sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il PRAP Campania, la violazione dell'art. 4 comma 3 dell'Accordo FESI Nazionale anno 2013.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Il Presidente delegato **F.to Dr. Luigi PAGANO**

Roma, li 19 giugno 2014

R



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 2

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dall'Organizzazione Sindacale OSAPP con nota n. 043/S.N. del 09 aprile 2013 avverso la delibera della Commissione Arbitrare regionale per la Puglia del 22 marzo 2013 in merito alla validità dell'accordo decentrato siglato presso il Provveditorato in data 6 dicembre 2012.
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Vista la nota n. 23/2013SR del 6 febbraio 2013 della Segreteria Regionale OSAPP trasmessa dal Provveditore Regionale per la Puglia con atto del 13 febbraio 2014 n. 5137;
- Preso atto del parere espresso dal rappresentante dell' OSAPP circa la carenza di interesse della sua sigla all'esame della vertenza;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Il non luogo a provvedere.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Il Presidente delegato
F.to Dr. Luigi PAGANO

Roma, li 19 giugno 2014



by

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 3

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dall'Organizzazione Sindacale OSAPP con nota n. 14102 del 2 aprile 2014 avverso il diniego del presidente delegato della Commissione arbitrale di Genova alla richiesta di convocazione dell'organismo di garanzia periferico confermata dal Provveditore regionale con atto del 6 febbraio 2013, per difetto di competenza ex art. 3 commi 14, 15, e 16 AQN 2004;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;
- Preso atto del parere espresso dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

senza entrare nel merito della controversia, l'accoglimento del ricorso e, con richiamo a tutte le delibere assunte sulla stessa fattispecie, ribadisce ulteriormente che solamente la Commissione Arbitrale Regionale, quale organismo periferico di garanzia, è competente ad esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle vertenze sollevate.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Roma, li 19 giugno 2014

Il Presidente delegato
F.to Dr. Luigi PAGANO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 4

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dall'Organizzazione Sindacale SAPPe con nota n. 29009 del 9 luglio 2013 avverso il provvedimento unilaterale del Provveditore Regionale della Liguria di distacco a tempo indeterminato di una unità del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Genova "Marassi all'ufficio segreteria del Provveditorato medesimo, determinando il mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 4 dell'A.N.Q.
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;
- Preso atto del parere espresso dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

il non luogo a provvedere, in quanto la questione posta dall'O.S. esula dalle attribuzioni della Commissione di Garanzia. Ciò a prescindere dal rispetto delle procedure previste dalle norme contrattuali in materia di mobilità anche provvisoria.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Roma, li 19 giugno 2014

Il Presidente delegato **F.to Dr. Luigi PAGANO**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 5

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dalla Organizzazione Sindacale CGIL con nota n. CS 16 del 5 febbraio 2013 avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale dell'Emilia Romagna del 18 dicembre 2012.
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Considerata la carenza di interesse della CGIL alla trattazione della controversia, essendone venuti meno i presupposti;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Il non luogo a provvedere.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Il Presidente delegato
F.to Dr. Luigi PAGANO

Roma, li 19 giugno 2014



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 6

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dalla Organizzazione Sindacale Si.N.A.P.Pe. con nota n. 125 del 20 maggio 2013 avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale di Padova del 5 aprile 2013 chiedendo l'annullamento del Regolamento della CAR.
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;
- Preso atto delle posizioni espresse dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Il rinvio degli atti alla Commissione Arbitrale Regionale di Padova affinché nel rivisitare il regolamento dell'organo periferico di garanzia, con riferimento all'art. 3 commi 3, 5, 7 e all'art. 5 comma 2, tenga conto della maggioranza prevista dall'art. 3 comma 16 dell' A.N.Q. vigente e della legittimità dei componenti indicati nel decreto di composizione della Commissione a partecipare alle sedute per la intrinseca natura collegiale rivestita dalla stessa.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Il Presidente delegato
F.to Dr. Luigi PAGANO

Roma, li 19 giugno 2014



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia
ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 19 giugno 2014
Delibera n° 7

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 164/2002 avanzata dalla Organizzazione Sindacale UIL con nota n. 7141 del 6 maggio 2013 avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale di Padova del 22 aprile 2013;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale;
- Preso atto del parere espresso dai componenti di parte pubblica e di parte sindacale;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

che la materia di cui all'art. 3 comma 7 lett b) del vigente A.N.Q. ,concernente i criteri applicativi relativi alla formazione ed aggiornamento del personale, è oggetto di accordo.

I Componenti

F.to Coletta	F.to De Blasis
F.to Pasquini	F.to Beneduci
F.to Matano	F.to Inganni
F.to Febea	F.to De Fazio
F.to Abbondante	F.to Guadalupi
F.to Aielli	F.to Prestini
F.to Salvatori	F.to Parisi
	F.to Grande

Il Presidente delegato
F.to Dr. Luigi PAGANO

Roma, li 19 giugno 2014



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Seduta del 19 giugno 2014

Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore 10.20, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo Vicario Dott. Luigi PAGANO.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica la Dott.ssa Metella PASQUINI, il Gen. Mario COLETTA, il Commissario Febea FIORI, il Commissario Mario MATANO, il Vice Commissario Vincenzo ABBONDANTE, la Dott.ssa Rita SALVATORI e l'Isp. Sup. Maurizio AIELLI.

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, la Dott.ssa Lavinia ANAFI, l'Isp. Capo Pasquale DI MATTIA e l'Isp.Capo Roberto VINCENZI

Sono presenti quali componenti di parte sindacale:

SAPPe: Dott. Giovanni Battista DE BLASIS

OSAPP: Sig. Leo BENEDEUCI

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Dott. Gennarino DE FAZIO

SiNAPPe: Dott. Antonio GUADALUPI

UGL P.P.: Dott. Salvatore PARISI

CGIL: Dott. Massimiliano PRESTINI

FSA: Dott. Dario GRANDE

Il Presidente apre i lavori alle 10.35.

• **Il Vice Capo Vicario espone il primo caso all'ordine del giorno:** l'O.S. FSA – CNPP con nota n. 173 del 10 aprile 2014 ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia avverso la distribuzione del FESI 2013 in sede di contrattazione decentrata presso il Provveditorato di Napoli significando che la maggioranza delle OO.SS. (ad eccezione della FSA CNPP e della UIL) ha concordato di distribuire il fondo di cui all'art. 4 Accordo Nazionale FESI 2013, a pioggia. Fa



Ministero della Giustizia

presente che la doglianza della FSA CNPP sembra riferita soltanto all'ulteriore incentivazione della presenza per il personale impiegato in compiti istituzionali e in stato di disagio lavorativo.

Passa la parola al rappresentante della FSA CNPP;

Il Dott. GRANDE (FSA CNPP) rappresenta che non vuole contrattare di nuovo il FESI, ma solo riaffermare il principio che in sede di contrattazione decentrata dovrebbero essere assegnati incentivi al personale che svolge servizi che comportano disagi e/o rischi, invece la contrattazione decentrata svoltasi presso il PRAP ha stabilito l'assegnazione di un incentivo a tutto il personale in grado di assicurare un numero annuale di presenze, come se l'unico disagio fosse rappresentato dal lavoro in se stesso. Conclude l'intervento ricordando che la contrattazione decentrata, pur prevedendo delle peculiarità territoriali, non può discostarsi dalle linee dettate da quella nazionale.

Il Dott. PARISI (UGL Polizia penitenziaria) osserva che, sulla base di accordi precedenti, è difficile trovare una diversità in Campania, per cui ritiene il ricorso da non accogliere.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) non ravvisa alcuna violazione né assegnazioni e pioggia, considera l'Accordo decentrato legittimo.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) è del parere che dal punto di vista del pregresso e della richiesta formale, se si deve valutare l'illegittimità, il ricorso deve essere respinto.

Il Dott. GUADALUPI (SINAPPE), al di là della votazione, chiede al Dott. GRANDE di chiarire, per una questione di legittimità, se intende ritirare il ricorso.

Parimenti il **Dott. INGANNI (CISL)** si esprime per il rigetto del ricorso.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) osserva che l'art. 2 dell'Accordo richiama non solo la presenza ma anche il personale in stato di disagio lavorativo; chiede di indicare quale sia ed in cosa consista il disagio lavorativo. Chiede più chiarezza per il futuro e si pronuncia per l'accoglimento del ricorso.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) si chiede se non ci sia una sorta di incompatibilità implicita, qualora la previsione contrattuale non riguardi quel tipo di distribuzione a pioggia. A prescindere comunque si dichiara contrario all'accoglimento del ricorso.

I componenti di Parte Pubblica esprimono parere contrario all'accoglimento del ricorso.

La Commissione di Garanzia a maggioranza delibera per il rigetto del ricorso, non ravvisando nell'Accordo decentrato sottoscritto il 28 marzo 2014 la violazione dell'art. 4 comma 3 dell'Accordo FESI Nazionale anno 2013.



Ministero della Giustizia

- **Il Vice Capo Vicario espone il secondo caso**, riguardante l'impugnazione da parte dell'O.S. OSAPP (n° 43/S.N. del 9 aprile 2013) della delibera della C.A.R. della Puglia del 22 marzo 2013 in merito alla validità dell'accordo decentrato siglato presso il Provveditorato in data 6 dicembre 2012. A tal riguardo partecipa che il Provveditore Regionale per la Puglia con nota n. 5137 del 13 febbraio 2014 ha trasmesso la nota n. 23 della segreteria Regionale OSAPP nella quale comunicava di non aver più interesse all'esame della vertenza;

Passa la parola al **Sig. BENEUCI** rappresentante dell' O.S. OSAPP che conferma il cessato interesse della sua sigla all'attivazione della Commissione di Garanzia.

La Commissione di Garanzia prende atto e delibera all'unanimità il non luogo a provvedere vista la carenza di interesse all'esame della vertenza della O.S. proponente.

- **Il Vice Capo Vicario espone il terzo caso.** L'Organizzazione sindacale OSAPP con nota n. 14102 del 2 aprile 2014 ha chiesto l'intervento della Commissione di cui all'art. 29 D.P.R. n. 164/2002 avverso il diniego opposto del presidente delegato della Commissione arbitrale alla richiesta di convocazione dell'organismo di garanzia periferico confermata dal Provveditore regionale con atto del 6 febbraio 2013, per difetto di competenza ex art. 3 commi 14, 15, e 16 AQN 2004. La questione riguarda la direzione della c.c. di Chiavari che avrebbe violato gli accordi stipulati in sede decentrata il 13/10/2010 concernente l'articolazione dell'orario di servizio, contravvenendo contestualmente all'applicazione dell'art. 8, comma 4 vigente AQN.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) osserva che in questo caso è cessato il Provveditore ma non il contendere, ricorda che il Provveditore autonomamente ha deliberato di non accogliere la domanda di convocazione della CAR perché l'Accordo che l'O.S. OSAPP ritiene violato è meramente riproduttivo della contrattazione nazionale sul quale esistono norme dettagliate. Crede non esista incompatibilità e se vi fosse stata, sarebbe stato compito della stessa CAR stabilirlo; pur essendo ormai trascorsi 18 mesi, è dell'opinione che la Commissione si debba comunque esprimere sulla richiesta.

Il Dott. PARISI (UGL Polizia Penitenziaria) ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) ricorda che questioni simili sono state affrontate più volte, tanto che in data 23.2.2011 il Capo del Dipartimento ha emanato una nota per i Provveditori, per cui, al di là della delibera, chiede all'Amministrazione un atto ulteriore per ribadire in periferia che i suoi concetti sono cogenti e inderogabili e per evitare il ripetersi di siffatti episodi. Si dice favorevole all'accoglimento del ricorso.



Ministero della Giustizia

Tutti gli altri componenti concordano sull'accoglimento del ricorso con l'invito a ribadire le precedenti delibere sul punto della commissione di Garanzia. I componenti chiedono al presidente della Commissione di partecipare all'Amministrazione la necessità di emanare una direttiva ancora più decisa allorquando trasmetterà la delibera ai Provveditorati.

La Commissione pertanto, senza entrare nel merito della controversia, delibera all'unanimità l'accoglimento del ricorso e, con richiamo a tutte le delibere assunte su analoghe fattispecie, ribadisce ulteriormente che solamente la CAR, quale organismo di garanzia periferico, ha titolo ad esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle vertenze sollevate.

- **Il Vice Capo Vicario espone il quarto caso.** L'O.S. SAPPe con nota n. 29009 del 9 luglio 2013 che richiama in toto l'art. 4 dell'A.Q.N., contesta un comportamento omissivo, da parte del Provveditore della Liguria, in contrasto con la ratio delle norme contrattuali; nella fattispecie si riferisce ad un provvedimento di distacco a tempo indeterminato di una unità di polizia penitenziaria dalla C.C. Genova Marassi all'ufficio segreteria del PRAP di Genova.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) rappresenta che si tratta di un caso abbastanza chiaro; la sua sigla impugna il provvedimento del Provveditore relativo allo spostamento di un agente, aggiunge che la mancanza di organici e regole non è una patente per il Provveditore stesso a fare ciò che vuole, ricorda che la questione si è sedimentata. Contesta la procedura e chiede la revoca del provvedimento che viola più di una norma dell'A.Q.N. Chiede di stabilire dei criteri a monte, ferma restando la discrezionalità del Provveditore nelle movimentazioni di personale.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) si dice favorevole all'accoglimento del ricorso; non è previsto che la mobilità di personale sia operata da un solo soggetto senza informazione e senza confronto.

Il Dott. GUADALUPI (SINAPPE) considera il ricorso da accogliere, come il Dott. INGANNI (CISL).

Il Comm. MATANO ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto il Provveditore ha adottato il provvedimento in relazione alle esigenze del Prap.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) osserva che questa movimentazione avrebbe dovuto essere effettuata nel rispetto delle regole.

L'isp. Sup. AIELLI e la Dott.ssa SALVATORI si esprimono a favore dell'accoglimento del ricorso.

Il Gen. COLETTA è del parere che occorrerebbe fissare criteri più certi, per cui c'è da chiedersi se in precedenza il personale di Polizia Penitenziaria in servizio al PRAP di Genova vi sia approdato per interpellato o meno; ciò lo spinge a invocare criteri univoci.



Ministero della Giustizia

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) contesta il fatto che l'organico del PRAP è aumentato o diminuito senza alcuna informazione.

Il Vice Capo Vicario osserva che la problematica di che trattasi risulta ormai superata in relazione alla previsione della dotazione organica dei provveditorati di cui al D.M. 22 marzo 2013; peraltro la procedura operata a suo tempo dal Provveditore di Genova è stata utilizzata anche da altri provveditorati, ritiene pertanto che il tema vada contestualizzato.

Il V. Comm. ABBONDANTE reputa, sulla scorta di quanto detto sinora, che l'istanza deve essere rigettata, pur essendo vincolante l'AQN, ma l'art. 95 della Costituzione parla di "buon andamento della cosa pubblica"; aggiunge che non è questa la sede opportuna per decidere in merito e si dice propenso a regolamentare l'intera situazione

Il Comm. FIORI nel richiamare l'articolo 3 della Costituzione ritiene che il ricorso sia da rigettare.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) Ritiene che questa Commissione non può sic et simpliciter annullare un atto, ma può formulare un parere vincolante sulla legittimità dell'atto stesso, stima di accogliere il ricorso. Non ravvisa rischi di trasferimento a cascata, evidenzia che il buon andamento dell'Amministrazione va inteso con imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia etc.. Richiama l'art. 5 dell'AQN, in questo caso è mancata l'informazione, inoltre considera violato l'art. 4 c.1 lett. b) dell'AQN in materia di mobilità d'ufficio, ce così anche l'art. 3 c. 7 lett. e)

Il Dott. GRANDE (FSA) osserva che il provvedimento è solo temporaneo, per cui ritiene che il ricorso non debba essere accolto, chiede tuttavia di invitare la periferia a definire le procedure sulla mobilità.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) definisce la materia ardua e controversa. Aggiunge che l'argomento va ben oltre forme e contenuti del ricorso, tuttavia non sa quanto e come l'Amministrazione potrà decidere di annullare quel provvedimento. Ritiene si debba ribadire alle sedi tutte che non si possono né si devono, pena nullità, assumere provvedimenti di mobilità o avvicendamento senza un confronto fra le parti.

Il Dott. PARISI (UGL Polizia Penitenziaria) ricorda i precedenti casi di Busto Arsizio e Palermo, considerata la Commissione di Garanzia incompetente a trattare la materia in termini di procedura, si ritiene che il ricorso debba essere respinto per incompetenza.

Il Dott. GUADALUPI (SINAPPE) osserva che la materia, particolarmente delicata, necessita di un confronto.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) richiama le competenze della Commissione di Garanzia.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) osserva che non si può annullare l'atto.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI (UGL Polizia Penitenziaria) ribadisce che la Commissione si è già espressa su casi analoghi.

Il V. Comm. ABBONDANTE è del parere che la Commissione di Garanzia non sia competente ad esprimersi sulla questione.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPe) rappresenta che la Commissione di Garanzia non è competente, anche se rileva una violazione delle procedure

Il V. Comm. FIORI è dell'avviso che la Commissione di Garanzia non sia competente ad esprimersi sulla materia

Dopo ampia discussione, a prescindere dall'esigenza di rispettare le procedure previste dalle norme contrattuali in materia di mobilità anche provvisoria, viene deliberato all'unanimità il non luogo a provvedere in quanto la questione posta dall'O.S. SAPPe esula dalle attribuzioni della Commissione di Garanzia.

- **Il Vice Capo Vicario espone il quinto caso**, nato con la nota CS 16 del 5 febbraio 2013 dell'O.S. CGIL contro la delibera della CAR dell'Emilia – Romagna del 18 dicembre 2012.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) rappresenta che nel frattempo è sopraggiunto un nuovo **PIL**, per cui chiede il non luogo a procedere per cessato interesse della sua sigla all'esame della controversia.

La Commissione di Garanzia prende atto e delibera all'unanimità il non luogo a provvedere vista la carenza di interesse all'esame della vertenza della O.S. proponente.

- **Il Vice Capo Vicario espone la vertenza sollevata dall'O.S. SiNAPPe** che con nota n. 125 del 20 maggio 2013 ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia avverso la delibera della CAR di Padova del 5 aprile 2013, chiedendo l'annullamento del regolamento della CAR.

Il Dott. GUADALUPI (SINAPPE) rappresenta che il regolamento della CAR ha previsto che il Presidente partecipi alle votazioni anche nelle questioni pregiudiziali e ciò sposta naturalmente i voti e ne chiede la modifica. Pone in particolare l'attenzione sulle prerogative connesse al ruolo del Presidente e alla previsione nel regolamento di non far partecipare alla seduta i componenti in forza nell'istituto ove è sorta la controversia, rivendica l'autonomia dei componenti di ambo le parti, pubblica e sindacale, ed esprime l'opinione che la presenza nella parte sindacale di una unità proveniente dalla stessa sede del ricorso non arreca pregiudizio alla terzietà e conclude chiedendo



Ministero della Giustizia

che debbano essere espunti dal regolamento i seguenti commi: comma 3 dell'art. 1; commi 3, 5, 7 dell'art. 3 e comma 2 dell'art. 5.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) condivide in buona parte la logica del SINAPPE ma esprime delle riserve, poiché ritiene non si possa ricorrere alla CAR senza individuare la norma che si presuppone violata, pertanto crede che ciò non violi altre discipline o regolamenti di rango superiore; trova anomalo e irregolare che il regolamento preveda si possa deliberare a maggioranza semplice e non qualificata. Si esprime per l'accoglimento del ricorso in generale, non rispetto al petitum.

Il Dott. GRANDE (FSA CNPP) ritiene il ricorso da accogliere perché vi sono punti di contrasto con l'AQN.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) reputa il ricorso fondato ed esprime dubbi in particolare su presidente e maggioranza semplice. Il regolamento va censurato, l'esclusione di rappresentanti provenienti dalle sedi in cui è nata la controversia, a prescindere dalla legittimità non è opportuno; ritiene pertanto il ricorso accoglibile anche per la parte relativa alle modalità di votazione.

Il Dott. PARISI (UGL Polizia Penitenziaria) non ritiene accoglibile il ricorso per quanto attiene alla votazione del Presidente, accoglibile per quanto riguarda gli altri punti.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) premette che non è annullabile l'atto, per cui resta da rilevare solo se vi siano violazioni di legge e condivide gli interventi di chi lo ha preceduto su talune violazioni palesi.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) si chiede perché si debba annullare un regolamento sottoscritto dalla maggioranza dei presenti.

Il Dott. INGANNI (CISL) si dice favorevole all'accoglimento del ricorso per tutti i punti in discussione.

Il Comm. MATANO ritiene legittimo il punto relativo all'art.1 c.3, esprime perplessità sugli altri punti.

L'Isp. Sup. AIELLI ritiene di accogliere il ricorso unicamente per la parte relativa alle modalità di votazione del Presidente e del numero legale da prendere in considerazione.

La Dott.ssa SALVATORI ritiene accoglibile il ricorso sulle procedure di votazione e non sugli altri punti.

Il Gen. Coletta è del parere che le questioni relative alla maggioranza e al voto del presidente siano da risottoporre alla CAR, nella stessa maniera si esprimono **il V. Commissario ABBONDANTE e**



Ministero della Giustizia

il **Commissario FIORI** la quale osserva che astensione e ricusazione valgono solo per gli organi giudicanti.

Il **Vice Capo Vicario** ritiene censurabile la modalità di votazione della CAR, tenuto conto dell'espressa previsione contenuta nell'A.N.Q.. Peraltro sul punto si è già espressa la Commissione di Garanzia con più delibere trasmesse a tutti i Provveditorati per l'applicazione.

La Commissione delibera all'unanimità di rinviare gli atti alla Commissione Arbitrale Regionale affinché nel rivisitare, con riferimento all'art. 3 commi 3, 5, 7 e all'art. 5 comma 2, il regolamento dell'organo periferico di garanzia tenga conto della maggioranza prevista dall'art. 3 comma 16 dell' A.N.Q.vigente e della legittimità dei componenti indicati nel decreto di composizione della Commissione a partecipare alle sedute per la natura collegiale rivestita dalla stessa.

• Il **Vice Capo Vicario** illustra l'ultima vertenza. L'O.S. UIL con nota n. 7141 del 6 maggio 2013 ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia avverso la delibera della CAR di Padova del 22 aprile 2013 relativa alla Casa Circondariale di Verona che ha individuato le unità di personale di polizia penitenziaria da inviare ad un corso di formazione senza concordare i criteri di selezione in sede di contrattazione decentrata.

Il **Dott. DE FAZIO (UIL)** illustra il caso- verificatosi presso la C.C. Verona -, definendolo riconducibile a quello trattato in precedenza riguardo alla C.C. di Chiavari, significando che la sua sigla aveva chiesto un incontro con la Direzione allo scopo di fissare i criteri di individuazione delle unità da inviare ad un Corso di formazione. La Direzione dell'istituto veronese ha risposto che la materia era di competenza provveditoriale, quindi è stata adita la CAR che si è dichiarata incompetente. La questione è stata riproposta alla Commissione di Garanzia, risultando violati sia il DPR che l'AQN di recepimento. Solleva anche problemi di pari opportunità e sviluppo professionale. Chiede di ribadire con una direttiva alle sedi periferiche che si adottino criteri trasparenti ed omogenei per l'avvio di personale alla formazione.

In relazione alla questione posta *la Commissione delibera all'unanimità che la materia di cui all'art. 3 comma 7 lett b) dell'A.N.Q. ,concernente i criteri applicativi relativi alla formazione ed aggiornamento del personale, è oggetto di accordo.*

La seduta termina alle ore 12.55.

Il verbalizzante

F. Scipiole R. Motta